



**SPRAR**

Sistema di Protezione  
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# Percorsi e strumenti per l'accoglienza e l'integrazione

## Servizio Centrale SPRAR



**SPRAR**

Sistema di Protezione  
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# IL RUOLO DEL COMUNE

**Legge 328/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato per la realizzazione di interventi e servizi sociali*”**

Tra le funzioni amministrative di cui sono competenti i Comuni è prevista la programmazione, l'erogazione dei servizi e le prestazioni economiche per gli interventi di sostegno per i minori e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di tipo familiare.

(Art. 6, comma 1 e 2 L.328/2000)

# IL RUOLO DEL COMUNE

**Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato per la realizzazione di interventi e servizi sociali”**

- La Legge 328/2000 stabilisce che **“sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5”**, che riguardano le competenze delle regioni e dello Stato (art. 4, comma 2).
- L’art. 22, comma 3 e 4 prevede che i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinate all’accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

# Legge 328/2000

*Art.6 c.4. “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.”*

# COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO

Collocamento in luogo sicuro del minore, **sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie** individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto, in modo particolare, dell'età e del Paese di provenienza del minore.

## Codice Civile

### Art. 403, Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

*«Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione»*

# ACCOGLIENZA INTEGRATA: GLI INTERVENTI PREVISTI

- Accoglienza, assistenza socio-psicologica e mediazione culturale.
- Richiesta di apertura della tutela e del rilascio del permesso di soggiorno.
- Accesso ai servizi del territorio (insegnamento della lingua italiana, salute, scuola, formazione professionale).
- Individuazione di un percorso socio-educativo individualizzato.
- Attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione.

# ASSISTENZA SOCIO-PSICOLOGICA, SANITARIA E ORIENTAMENTO LEGALE

Ciascun minore non accompagnato, a seguito della presa in carico da parte dei Servizi Sociali, deve ricevere adeguata assistenza socio - psicologica e sanitaria, nonché un valido orientamento legale per tutto l'arco temporale della sua accoglienza.

Per garantire tutto ciò è necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'età del minore, sia rispettoso della sua identità di genere e agisca attraverso un lavoro d'équipe utile a stabilire un clima di empatia e di fiducia.

# IL MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE

Il mediatore linguistico-culturale svolge un ruolo fondamentale finalizzato a facilitare la comunicazione e la comprensione sia linguistica che culturale tra il minore straniero e il territorio di accoglienza.

E' una figura trasversale dell' quipe multidisciplinare a sostegno dei minori stranieri non accompagnati, necessaria nei passaggi pi  delicati relativi al percorso di integrazione

# SEGNALAZIONE ALLA PROCURA

Il minore straniero non accompagnato dovrà immediatamente essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 184/1983, così come modificata ai sensi della legge 149/2001:

## Art. 9, comma 1

*«Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio».*

# APERTURA DELLA TUTELA

Il Comune dovrà segnalare al Giudice Tutelare il minore preso in carico, ai fini dell'apertura della tutela ai sensi dell'art.343 e seguenti del Codice Civile e dalla ulteriore normativa vigente in materia.

## Codice Civile

### Art.343

*«Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore»*

### Art. 346

*«Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore»*

# FIGURE CHE POSSONO ESSERE DESIGNATE COME TUTORI

- La persona idonea viene generalmente individuata tra:
- Privati cittadini;
- Sindaco o suo delegato;
- Soggetti iscritti agli Albi e/o Associazioni dei tutori, presenti in alcuni contesti territoriali che hanno seguito un corso specifico di formazione.

# Legge 184/1983

## “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” modificata dalla Legge 149/2001

### Art. 3, commi 1 e 2

«**I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare** e degli istituti di assistenza pubblici o privati **esercitano i poteri tutelari sul minore affidato**, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, **fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore** in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito»

«Nei casi previsti dal comma 1, **entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico**»

# ACCOGLIENZA INTEGRATA: UN PERCORSO VERSO L'AUTONOMIA

# ACCOGLIENZA INTEGRATA

Accogliere msnara significa accogliere prevalentemente **ADOLESCENTI** che dovranno essere avviati in un percorso di autonomia.

L'accoglienza deve avere due funzioni principali:

- Accompagnare il ragazzo/a nel suo percorso evolutivo di crescita
- Supportare il ragazzo/a nell'individuare e incrementare **concretamente** il suo percorso di integrazione seguendo le sue inclinazioni e le sue aspettative.

## Le strutture di accoglienza

**Le leggi regionali disciplinano l'accoglienza sui vari territori:** le strutture che ospitano i msnara debbono rispondere a precisi criteri strutturali e organizzativi indicati dalle leggi regionali che recepiscono le indicazioni della Legge quadro 328/2000.

**Strutture per minori:** varietà di modelli e approcci educativi che sono alla base dell'organizzazione e della "filosofia" di intervento delle strutture per minori.

**Le strutture debbono essere parte integrante del territorio in cui insistono al di là delle diversità che le caratterizzano in termini strutturali, organizzativi e per filosofia educativa.**

# Modalità di inserimento dei MSNARA nei progetti Sprar

## Richieste di inserimento inviate al Servizio Centrale provenienti da:

- Enti locali
- Associazioni locali e/o nazionali
- Enti di Tutela
- Prefetture/Questure
- CARA

Il Servizio Centrale deve sempre autorizzare i trasferimenti con una lettera di inserimento

# Accoglienza integrata

La rete dello Sprar realizza interventi di  
**accoglienza integrata**

Vitto, alloggio

Mediazione linguistico culturale

Orientamento e accesso ai servizi del territorio

Formazione e qualificazione professionale

Tutela legale

Tutela psico-socio sanitaria

Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

# Prima fase di accoglienza

Fase importantissima per i minori al primo ingresso nella struttura:

Soddisfacimento dei bisogni primari

Colloquio di accoglienza: prima conoscenza reciproca tra operatore/struttura e ragazzo/a

Ascolto

Descrizione dei servizi offerti

Descrizione del regolamento della struttura

Firma del contratto di accoglienza da parte del ragazzo/a

Cura e attenzione nell'inserimento del nuovo ragazzo/a all'interno del gruppo dei pari

## Seconda fase di accoglienza

Individuazione ed attuazione del concreto percorso di **integrazione e autonomia** del/della minore attraverso:

- Osservazione da parte dell'equipe
- Colloqui approfonditi: sia strutturati, sia effettuati durante la quotidianità vissuta nella struttura
- Elaborazione del PEI (Progetto Educativo Individualizzato)
- Attuazione del PEI

## Chi si occupa di redigere il PEI

Il PEI consiste nella definizione di un programma individualizzato di accoglienza integrata che vede come protagonisti:

**gli operatori della struttura**

**l'assistente sociale del Servizio Sociale del  
Comune di riferimento**

**il ragazzo/a**

# Cosa deve contenere il PEI

La storia del ragazzo/a o comunque deve essere costruito in base alla storia del ragazzo/a

Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere possibilmente suddivisi in:

- **Obiettivi personali** (es. rispetto alla capacità di relazionarsi con gli altri, capacità di gestire le emozioni, capacità di verbalizzare i propri bisogni, capacità di muoversi in modo autonomo sul territorio ecc)
- **Obiettivi scolastico formativi e integrazione lavorativa**
- **Obiettivi che riguardano l'integrazione sociale sul territorio**

## Cosa deve contenere il PEI

Gli obiettivi debbono avere una parte dedicata alla **metodologia** che si intende attuare e **gli strumenti** che si vogliono utilizzare

**Percorso di uscita e sgancio del ragazzo**

**Piano delle verifiche**

## La funzione del PEI

La costruzione del PEI permette al ragazzo/a di:

- Partecipare attivamente alla definizione del proprio progetto di vita
- Sentirsi responsabile e protagonista rispetto alle decisioni che lo riguardano anche in vista dello sgancio dalla struttura
- La possibilità di misurare gli obiettivi raggiunti nel corso del tempo
- La possibilità di rimodulare il percorso se necessario

# Avvio di un percorso di uscita sostenibile

- L'uscita dal progetto di accoglienza è un momento estremamente delicato e richiede da parte del ragazzo/a e dell'operatore una reciproca consapevolezza e una specifica preparazione
- Predisporre dalle primissime fasi dell'accoglienza un progetto temporalmente definito aiuta i ragazzi/e (e gli operatori) a sviluppare una capacità previsionale per il periodo successivo all'accoglienza e ad attivare risorse personali di progettazione

# Avvio di un percorso di uscita sostenibile

Progettare percorsi di uscita sostenibili vuol dire mettere in atto delle azioni che:

- Attivino il sostegno della rete territoriale
- Continuino la loro efficacia anche in un momento successivo all'uscita
- Sviluppino competenze in grado di rendere autonomo il ragazzo/a nella società di accoglienza

## L'équipe

La gestione di un progetto di accoglienza richiede:

- La presenza di un'**équipe multidisciplinare** in grado di rispondere alle differenti esigenze dei beneficiari e ai bisogni gestionali della struttura
- Un forte lavoro di squadra
- Una puntuale e chiara suddivisione di ruoli degli operatori.

Un buon lavoro di equipe permette una **condivisione delle responsabilità** degli interventi realizzati e rende possibile:

- La prevenzione del rischio del burn out
- Una presa in carico armonica di ogni singolo progetto individuale di accoglienza

# Composizione dell'équipe multidisciplinare

**Coordinatore della struttura**

**Assistente sociale**

**Psicologo**

**Educatori**

**Mediatori interculturali**

# Equipe: strumenti operativi

- Riunioni periodiche di programmazione e verifica
- Riunioni periodiche di programmazione e verifica con rappresentanti dell'ente locale
- Condivisione di file, diari di bordo e altri strumenti di monitoraggio
- Supervisione esterna psicologica
- Occasioni di formazione e aggiornamento
- Occasioni di scambi con altri colleghi della rete
- Gestione del volontariato

# Rete territoriale

Per la buona riuscita del progetto è fondamentale **attivare e consolidare il lavoro di rete con gli attori locali** che a vario titolo possono essere interlocutori per i percorsi di accoglienza (ASL, Questura, Centro per l'Impiego MA ANCHE Centri di aggregazione giovanile, Associazioni di volontariato, Centri sportivi, ecc)

La costruzione e il rafforzamento della rete territoriale:  
**Previene il rischio di autoreferenzialità del progetto di accoglienza;**

**Agevola il potenziamento dei servizi locali**

**Potenzia l'efficacia degli interventi**

**Ottimizza l'uso delle risorse disponibili**

# Rete territoriale: strumenti operativi

A tal fine gli operatori possono:

- Individuare i servizi del territorio funzionali ad agevolare il lavoro del progetto
- Promuovere sul territorio il progetto di accoglienza
- Promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione
- Offrire agli attori istituzionali il supporto per realizzare azioni di sistema sul territorio al fine di rafforzare i servizi offerti anche per gli autoctoni
- Diffondere le buone pratiche in materia di attività, strategie e politiche dell'integrazione

# IL RUOLO DEL MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE

Il mediatore linguistico - culturale svolge un ruolo fondamentale finalizzato a facilitare la comunicazione e la comprensione sia linguistica che culturale tra il minore straniero e il territorio di accoglienza.

**E' una figura trasversale dell'équipe multidisciplinare a sostegno dei minori stranieri non accompagnati, necessaria nel primo periodo di accoglienza e nei passaggi più delicati relativi al percorso di integrazione.**

# LA MEDIAZIONE CULTURALE

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge 40/98, seppure in forma incompleta, riconosce per la prima volta, ed all'interno di una specifica legge sull'immigrazione, la funzione della mediazione ed il ruolo del mediatore.

### Art. 36

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale), punto 6:

“...sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

.....

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, **anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati.**

# LA MEDIAZIONE CULTURALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## Legge 40/98, art. 40 (Misure di integrazione sociale)

“1. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, **in qualità di mediatori interculturali** al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi”...

# L'avvio all'integrazione, l'accesso a scuola e l'integrazione lavorativa

## INSEGNAMENTO DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA

L'acquisizione delle basi linguistiche per la comunicazione e l'interazione con il contesto sociale di accoglienza richiede l'attivazione di **corsi di lingua italiana della durata minima di 45h**, realizzati da **docenti qualificati**, preferibilmente all'interno di strutture pubbliche quali i **Centri Territoriali Permanenti** per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.

### DPCM 535 del 1999

#### Art. 6, comma 1

*«Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente».*

# INSERIMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

Sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, è opportuno individuare gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi finalizzati

- all'integrazione sociale (attività sportive e artistico-culturali)
  - all'inserimento socio-lavorativo dei minori (corsi di formazione professionale, tirocini formativi, borse lavoro, etc.)
- in collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato sociale deputati a tali tipologie di interventi.

## D.Lgs. 286/1998, T. U. sull'immigrazione Art. 38, comma 1

*«I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica».*

# STRUMENTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO:

- LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
- LA BORSA LAVORO
- I VOUCHER LAVORO
- L'APPRENDISTATO